TOGA LECCHESE

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXVI - N.2/2016

La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.
Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l'opinione del loro autore.

SOMMARIO

Grazie per tanti anni insieme! ..... pag. 3

Il nostro XXV° anniversario ..... " 4

Il disastro della giustizia "confessato" da un magistrato " 6

La revocabilità delle donazioni ..... " 8

Cortesia cortesemente imposta ..... " 8

Cooperazione penale in ambito UE ..... " 9

Condominio: diritto al distacco ..... " 11

Pillole di Deontologia ..... " 12

Giurisprudenza Deontologica C.N.F. ..... " 13

Giurisprudenza Deontologica Cassazione ..... " 17

Cerco/offro ..... " 20

In giro per mostre Boccioni a Milano ..... " 21

In giro per mostre anteprime ..... " 23

TOGA LECCHESE

Fondatore e Direttore Responsabile
RENATO COGLIATI

Stampa:
MAPER - RENATE (MB)

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco

Grazie per tanti anni insieme!

Porto stampato nei ricordi (a volte ne ho parlato e scritto) il tardo pomeriggio di un giorno di primavera quando, lasciato lo studio, mi sono recato a Valgreghentino a casa dell'allora Presidente dell'Ordine Avv. Gianni Calvetti per concordare il menabò del primo numero.

Era il 1991.

Sinceramente non ricordo se lo spunto che portò alla pubblicazione di Toga fosse stato mio oppure del Presidente dell'Ordine.

L'iniziativa sin dal suo primo manifestarsi era stata vista nell'ambiente con circospezione.

Percepii ciò anche quando mi recai per ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione, dall'allora Presidente del Tribunale.

Sfogliando i documenti che gli avevo portato, il Dr. Belviso sorrise affermando " *ma il Direttore Responsabile deve essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti, e Voi come fate?*".

Si rassicurò solo quando rinvenne, tra la documentazione, il mio certificato di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti Elenco Pubblicisti: numero 22100 dal 23 Aprile 1976.

I colleghi, mi pare, apprezzarono da subito la presenza di questa voce dell'avvocatura lecchese.

I primi numeri non venivano stampati ma fotocopiati e pinzati da me, dall'allora segretaria dell'Ordine, di cui ricordo solo il cognome signora Bolis; un'istituzione.

Consolidato il consenso dell'ambiente, si passò alla stesura tipografica e, per un limitato periodo, a diffusa pubblicità che copriva interamente i costi di stampa.

Per diverse ragioni si è poi privilegiata poca pubblicità specialistica.

Confido si abbia a continuare, magari con un incremento al fine di passare ad una pubblicazione trimestrale ed alla stampa con foto a colori.

L'Editore di Toga Lecchese è noto essere l'Ordine degli Avvocati rappresentato dai Consigli via via succedutisi.

Ho registrato, in tutti gli anni di pubblicazione della nostra rivista, sensibilità da parte dell'Editore che ha consentito di giungere a questo traguardo.

I Collaboratori: con il passare degli anni si è verificato, al di là del normale ricambio generazionale, un aumento nel numero dei Collaboratori fissi, uno dei quali, oltre ad essere un collega, è docente presso l 'Università Bocconi.

Con queste premesse possiamo continuare "usquem mortem", in senso lato ovviamente.

E' ciò che sinceramente spero.

Invertendo i fattori il risultato non cambia, quindi da ultimo, non certo per importanza, i ringraziamenti:

- ai Collaboratori che per l'uscita di ogni numero sacrificano tempo prezioso;
- all'Editore, Ordine Avvocati, sempre sensibile e disponibile.

Dopo tanti profili positivi, una mia mancanza che spero venga giudicata con clemenza.

Qualcuno se ne sarà accorto: festeggiamo il XXV° nel ventiseiesimo anno di pubblicazione; un anno dopo!

In un'occasione protocollare come questa, mi piace richiamare in modo disinibito con semplicità e concretezza di tutti i giorni: l'errore.

Come per gli errori e le imperfezioni commesse in tanti anni, confido siate indulgenti.

Grazie.

RENATO COGLIATI

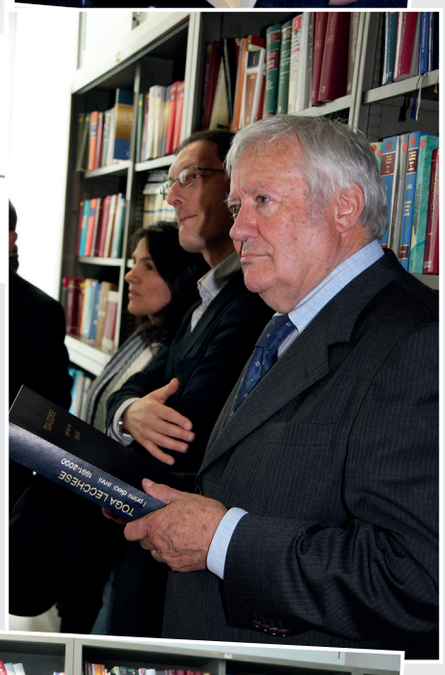

TOGA LECCHESE
XXV Pubblicazione
1991 2016

Il nostro XXV° anniversario

Il disastro della giustizia "confessato" da un magistrato

Il titolo (Io non posso tacere) è tranciante e suscita stimoli e aspettative forti . Il sottotitolo, poi, (Confessioni di un giudice di sinistra) orienta sul contenuto, suscitatore di una forte aspettativa ideale e stabilisce subito, senza reticenze, anche la posizione ideologica dell'autore.

Si tratta di uno scritto di Piero Tony, ex magistrato, classe 1941, *(in magistratura dal 1969, andato in pensione circa un anno fa, dopo avere ricoperto i ruoli di giudice istruttore, prima a Milano poi a Venezia, ove ha poi svolto la funzione di giudice nel tribunale penale e in corte d'assise e, in seguito, anche di giudice minorile; quindi procuratore generale a Firenze, presidente del tribunale per i minorenni della Toscana e, infine, procuratore capo a Prato)* che irrobustisce le fila degli ex magistrati i quali, dopo durature e spesso rilevanti posizioni assunte nell'ambito magistratuale, hanno deciso di divulgare il frutto della loro esperienza. Solo per ricordare alcuni fra i più recenti e noti titoli di ex magistrati-scrittori, segnalo "Le toghe rotte", di Bruno Tinti, "Solo per giustizia " di Raffaele Cantone, alcuni libri di Giancarlo Caselli ("Assalto alla giustizia", "Un magistrato fuori legge " ed altri ancora, taluni scritti con i colleghi Livio Pepino e Antonino Ingroia).

Piero Tony, quindi, è solo l'ultimo ex magistrato, in ordine di tempo, di questo filone narrativo-specialistico che ha visto, soprattutto nell'ultimo decennio, irrobustirsi il numero degli autori e dei titoli; il tutto con un denominatore comune, per certi versi inquietante: la presenza di una "denuncia" di varie e gravi disfunzioni e deviazioni del sistema giudiziario , il quale viene considerato, di fatto, irrimediabilmente inefficace ad assolvere la propria funzione, senza l'intervento di importanti ma indispensabili modifiche del sistema processuale penale e, in taluni casi , anche del sistema sostanziale. Ma emerge un altro aspetto, anche esso inquietante, da questo filone narrativo ed, in particolare, dal libro di Piero Tony: talvolta è lo stesso magistrato-narrante ad avere operato in modo quasi "connivente" rispetto al male ora denunciato.

"Io non posso tacere" non racconta, salvo qualche notizia di dettaglio, cose strabilianti sul sistema giustizia, cose che non siano già note, non solo al pubblico degli addetti ai lavori. Neppure quando affronta le varie questioni relative alle ipotesi di modifica dell'attuale strumento processualpenalistico, l'autore illustra soluzioni inedite o rivoluzionarie.mTuttavia "Io non posso tacere" è un libro che presenta un notevole pregio: Tony "confessa" con onestà intellettuale e con sincerità talvolta "spietata", fatti e misfatti dell'apparato magistratuale che , se anche in parte conosciuti, raramente sono stati raccontati in forma diretta e senza ammorbidimenti, proprio da un componente di quella magistratura che li aveva quantomeno tollerati. Questo, per la verità, suscita anche una certa qual rabbia; posto che anche nella avvocatura, da tempo, era (ed è) diffusa la convinzione dell'esistenza di magistrati che utilizzavano strumentalmente il loro ruolo nel meccanismo giudiziario. Si percepiva l'esistenza di una parte della magistratura che agiva non quale doverosa ed affidabile espressione della giurisdizione "uguale per tutti " ma, di fatto, quale espressione di una imparzialità solo apparente. Una imparzialità in concreto sgretolata dai condizionamenti ideologici di singoli magistrati o da calcoli utilitaristici verso scelte "di comodo", quando non anche da mediocrità o inefficienze individuali o intoppi del sistema.

L'autore racconta e si racconta, in modo quasi "diaristico". E' come se volesse effettuare, attraverso quella che appare proprio quella "confessione " indicata nel sottotitolo, una catarsi che lo purifichi dalla contaminazione con le vergogne denunciate e, talora, personalmente vissute .

Non intendo svolgere un'esegesi critica di quanto affermato dal dr. Tony, anche nella prospettiva "de jure condendo ".Dico solo che "Io non posso tacere" non è (né vuole essere) un libro rivoluzionario o suscitatore di chi sa quali eccezionali riflessioni: esso registra episodi di una realtà riferita senza veli, denuncia senza ritrosie o autoassoluzioni, i bubboni inesplosi, le prassi deviate, gli accomodamenti indignitosi di una magistratura "malata" e, per altro verso, propone alcuni correttivi ritenuti indispensabili per dare vitalità a un sistema giudiziario attualmente indegno di un Paese civile. Il valore del libro e l'interesse alla lettura, risiedono nella onestà intellettuale che esso esibisce, sia nel riferire fatti specifici e vicende (qualche reticenza in meno, nel fare taluni nomi, sarebbe stata

più in sintonia con la generale compiutezza della "confessione") giudiziarie, sia nel non cercare esimenti per gli errori commessi e per le scelte, ideali od operative, rivelatesi errate.

Purtroppo, la (rapida e facile) lettura del testo, genera una amara constatazione: è proprio vero, in quanto addirittura "confessato" da chi, per lungo tempo, ha amministrato giustizia, che certa non secondaria magistratura si è mossa, per anni e ancora si muove, secondo logiche dettate da suggestioni ideologiche o da centri di potere. Allora non ci sono più dubbi ! Tanti magistrati si sono mossi e si muovono ancora, lungo il canovaccio di vicende processuali che, però , hanno costituito e costituiscono soltanto l'occasione, il pretesto, talvolta consapevolmente innescato ad arte, per "sistemare i conti" con qualcuno o per far prevalere una corrente di pensiero, spesso politicamente interessataEsce davvero malconcio, da "Io non posso tacere " (ma nel libro di Bruno Tinti," Le toghe rotte", anche il CSM, per esempio, viene davvero massacrato !), tutto un mondo magistratuale che non appare certo neppure numericamente trascurabile e che, comunque, esibisce una tracotanza operativa che lascia sgomenti. Un mondo che non opera nell'esercizio solenne e adamantino dell'alta e delicatissima funzione giudiziaria, ma si attiva per affrontare e risolvere, nell'apparente rispetto del diritto , questioni di natura politica o ideologica.

Tutto questo già lo si era capito! Ma la conferma "ufficiale " anche di una verità nota, rende la verità stessa più amara e più cruda.

Dinanzi a questo preoccupante scenario, che cosa può mai fare il difensore ? Come potrebbe agire per arginare situazioni di clamoroso strapotere di magistrati "deviati" ? Credo che si possa fare ben poco! Innanzitutto va amaramente riconosciuto che l'avvocatura penale ha vieppiù perso autorevolezza (se mai ne avesse avuta, in misura significativa, in precedenza!). Il ruolo del difensore, nel processo penale, continua ad essere un ruolo del tutto secondario, marginale, scarsamente influente! Il difensore, schiacciato dallo strapotere del magistrato, rimane ancora e comunque, nella gran parte del fenomeno giudiziario, un "convitato di pietra" al banchetto giudiziario; anche se non così totalmente escluso come era nel codice Rocco e anche se le indagini difensive gli avrebbero potuto consentire (e in tanti casi lo consentirebbero) la assunzione di una centralità e di una efficacia operative, davvero straordinarie. Ma la sua voce risulta, alla fine, troppo flebile nel coro giudiziario; anche perchè non è stato in grado, attraverso un corretto e significativo impiego dello strumento delle indagini difensive, di operare quel salto di qualità - in termini di autorevolezza e credibilità - che proprio la legge sulle indagini difensive ambiva innescare e avrebbe consentito .

Non che questo, da solo, avrebbe potuto controbilanciare, significativamente, l'enorme peso del ruolo magistratuale, specie giudicante; ma sarebbe stato un primo, importante mattone nella costruzione di una classe professionale più idonea a presentarsi, autorevolmente, sulla scena del processo.

Purtroppo questo non è accaduto: l'avvocatura penale ha, di fatto, dimostrato la sua eccessiva frammentazione e confusione nella individuazione delle scelte deontiche riguardanti finanche la natura e il fine del proprio operare. Non è riuscita, in generale, a superare l'antica ma, a mio avviso, inattuale logica de " il cliente ha sempre ragione ". Non è riuscita, in sostanza a far sì che il difensore penale agisca quale "difensore del diritto" e non, semplicemente, quale "difensore dell'accusato". Quindi questa povera avvocatura, perpetuando il tradizionale modello difensivo dilagante, da sempre oggetto di feroce satira, non è stata e non è in grado di acquisire sufficienti autorevolezza e affidabilità per ergersi quale interlocutore forte sulla scena giudiziaria. Scena sulla quale l'avvocato è guardato con totale diffidenza e, salvo eccezioni, con diffusa noncuranza, da parte di coloro che continuano ad essere (e, in parte, è giusto che lo siano) i soli "manovratori" del veicolo processuale :i magistrati.

La lettura di "Io non posso tacere ", quindi, al di là delle tante considerazioni direttamente generate dal suo contenuto narrativo, suscita temi sui quali sarebbe opportuna, da parte degli avvocati (non solo penali), una particolare meditazione, al fine di considerare se non sia giunto il momento di dedicare parte del proprio tempo, alla ricerca di una identità comune, basata sulla individuazione di una rimodellata idealità della funzione difensiva, aggiornata rispetto ai nuovi scenari sociali determinati dai convulsi e radicali mutamenti dei valori e dei costumi, per la costruzione dell'avvocato del "terzo millennio ".

RENATO PAPA

Sulla revocabilità delle donazioni nell'art. 80 del codice civile

1. E' noto che la disciplina delle donazioni sia ispirata, nell'attuale ordinamento civilistico, al criterio dell'irrevocabilità, come si ricava dalla espressa previsione di due sole ipotesi nelle quali il sistema giuridico consente di derogare al principio ispiratore dell'istituto, dettate da ragioni di ordine superiore, identificate nella violazione della sfera etica per il caso di ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.) o nelle esigenze di carattere familiare, qualora sopravvengano dei figli (art. 803 c.c.).
2. Oltre a tali due eccezioni alla irrevocabilità delle donazioni, però, l'ordinamento vigente contempla un'altra disposizione, in forza della quale, per l'ipotesi di doni fra fidanzati, il promittente può chiedere la restituzione delle donazioni fatte a causa della promessa di matrimonio, nel caso in cui questo non venga contratto e il fidanzamento venga sciolto (art. 80 c.c.).
   Occorre domandarsi subito quale *ratio* abbia ispirato questa disciplina: dissuadere donne e uomini avventurosi e spregiudicati dal promettersi in matrimonio allo scopo di conseguire donativi, per poi sciogliersi dal vincolo oppure stigmatizzare il disfavore con cui l'ordinamento qualifica l'inadempimento della solenne promessa di nozze o, ancora, eliminare ogni traccia di una relazione conclusa per consentire ai mancati nubendi di rifarsi una nuova vita?
3. Al riguardo, è istruttivo risalire al momento dell'origine di tale regola, cioè al diritto romano, nel quale le liberalità tra nubendi risultano analiticamente disciplinate: l'istituto è introdotto in età classica, come testimoniano Giuliano e Papiniano, i quali danno conto dell'esistenza di una *donatio* fra fidanzati, i cui effetti sono risolutivamente subordinati al futuro matrimonio: questa può essere ripetuta dal donante –*repeti posse*, scrive Giuliano (D. 39.5.1)- nel caso in cui il donatario abbia, senza giusta causa, rifiutato le nozze o le nozze non si siano concluse per la morte di uno dei nubendi.
4. Con Costantino (C.Th. 3.5.2) e con Giustiniano (C.I. 5.3.15), il tema della ripetizione della donazione viene collegato alla colpa, nel senso che la nuova normativa si ispira allo stretto legame fra imputabilità del fallimento matrimoniale e diritto alla restituzione: se il donante non avesse più voluto sposarsi, la ex fidanzata avrebbe potuto trattenere quanto ricevuto, mentre se fosse stata lei a non volersi più sposare, allora il mancato sposo avrebbe potuto ripetere integralmente quando donato. Le stesse conseguenze si sarebbero applicate nel caso inverso, cioè se fosse stata la fidanzata a donare.
   Un criterio ispirato alla deliberata volontà imperiale di favorire e rafforzare l'istituto del matrimonio, nel solco della tradizione cristiana, di cui Costantino era stato fiero sostenitore.
5. A ben vedere, la disciplina dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio del nostro codice civile non accenna ad alcun criterio di imputabilità in capo ai nubendi nel fallimento dell'unione, limitandosi, come detto, ad accordare al promittente donante –uomo o danna che sia- il diritto di chiedere la restituzione dei doni, sulla base della sola circostanza che il matrimonio non sia stato contratto: un criterio solo apparentemente in contrasto con la disciplina romanistica di età giustinianea, poiché anche nell'art. 80 emerge con nettezza l'aspetto coattivo nei confronti del donatario, stretto nell'alternativa di contrarre matrimonio o di restituire la donazione.
   Una disciplina, quella vigente, sia detto con chiarezza, in palese contrasto il principio della libertà matrimoniale, solennemente sancito dall'art. 79 c.c: "*La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che fosse convenuto per il caso di non adempimento*".
   Anche a questo proposito, dunque, una maggiore considerazione della disciplina romanistica e della *ratio* sottesa all'introduzione dell'istituto delle donazioni fra fidanzati avrebbe consentito l'ideazione di un sistema giuridico più consapevole e coerente.

FEDERICO PERGAMI

Cortesia cortesemente imposta

Riprendendo una newsletter del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, precisamente la n. 39/2015, e viste le numerose segnalazioni ricevute a riguardo, cogliamo l'occasione per fare il punto della situazione sull'*affaire* "copie di cortesia".

In tale newsletter veniva riportata una circolare ministeriale del 23/10/2015 riguardante gli adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico. Al punto n. 4, la medesima tratta delle copie informali, quelle che nel linguaggio comune, in modo assai originale e beffardo, sono diventate le "copie di cortesia".
Sul punto la circolare indica che *" la messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzioni o prassi organizzativa sovente adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione: giova qui sottolineare soltanto che tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, non sostituisce né aggiunge al deposito telematico, costituendo una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta".*
Da ciò consegue che le copie di cortesia non vanno formalmente inserite nel fascicolo processuale e, quand'anche vengano materialmente inserite, alle medesime non può essere apposto alcun timbro di deposito o equivalente. Sin qui nulla di nuovo rispetto a quanto già sapevamo.
Ciò che tuttavia appare più significativo, sempre al punto 4, è il passo in cui la circolare aggiunge che, *"in considerazione dell'eccezionalità del momento ed anche a prescindere dall'esistenza o meno delle prassi sopra indicate, dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, soprattutto laddove si tratti di 'file' di grandi dimensioni.*
Si raccomanda, sul punto, agli uffici di can-

celleria la massima collaborazione."

Questo il contenuto del punto n. 4 della circolare ministeriale di cui si consiglia un'attenta lettura.
Duole contestare che i risultati auspicati siano, ancora una volta, lontani dal concretizzarsi. Sono infatti ancora numerosi i casi in cui viene richiesto ai colleghi il deposito di "copie di cortesia", richiesta alla quale risulta assai difficoltoso sottrarsi, pur forti dell'assenza di qualsiasi previsione normativa a riguardo. Tale difficoltà emerge da quella sottile soggezione data dalla disparità di posizione all'interno del procedimento processuale. Giudice ed avvocato, infatti, non stanno esattamente sullo stesso piano poiché il primo decide sulle istanze del secondo, quest'ultimo difende gli interessi del proprio cliente cercando di ottenere la più favorevole decisione. Diviene quindi limpidamente comprensibile l'infelicità, per non chiamarla altrimenti, dell'espressione "copia di cortesia". Una cortesia, infatti, è una cortesia. Ma quando a chiedere una cortesia è un soggetto che – pur legittimamente – esercita un potere in grado di influire sull'esito del lavoro altrui, la cortesia viene meno o, quantomeno, è una "cortesia imposta". Quale potrebbe essere infatti la conseguenza del diniego di deposito di copie di cortesia? E' accettabile il rischio conseguente al non essere cortesi?
Se si aggiunge che la circolare sopra richiamata chiarisce ed invita espressamente le cancellerie a collaborare nei confronti dei Giudici che richiedano copie cartacee l'interrogatorio sorge spontaneo: perché vengono chieste le copie di cortesia agli avvocati quando la normativa non le prevede ed anzi una circolare ministeriale prevede la collaborazione delle cancelleria in tal senso?
Ebbene, la risposta non è scontata. Si potrebbe agevolmente rispondere che la responsabilità è totalmente attribuibile ai magistrati ed all'apparato giudiziario ma così non è, o meglio, non solo così. Molti dei problemi che affliggono la categoria degli avvocati, infatti, sono concausati dai medesimi. E' storia nota, infatti, la perdurante assenza di unione nel chiedere il rispetto della legge o anche di semplici regole di buon senso. Gli avvocati, insomma, non fanno eccezione relativamente all'atavico atteggiamento italiano di lamentarsi di tutto e di tutti per poi fare "spallucce" nel momento in cui bisogna concretizzare.
Le copie di cortesia, dunque, sono sicuramente un problema, ma non lo è di meno la frammentazione della nostra categoria che a causa di ciò si trova sempre e solo alla finestra. Se così non fosse le cose andrebbero in modo talmente diverso. Ed oggi … parleremmo d'altro.

ANONIMUS

Cooperazione penale in ambito UE: il punto

All'indomani degli attentati di Bruxelles, il 22 marzo scorso - così come all'indomani degli attentati di Parigi del novembre 2015 e così come sempre , dopo ognuno dei tragici fatti analoghi che, da anni, insanguinano l'Europa - si è scatenata la consueta, inconcludente ridda delle tavole rotonde , dei commenti, delle invettive, delle "sentenze" di tutto il bolso e sterminato caravanserraglio dei troppi incompetenti e presuntuosi giornalisti, politici, pensatori ecc, cui, purtroppo, da fiato la incontenibile libidine "democratica". Anche questa volta, il tema degli sproloqui ha riguardato la denunciata inefficienza dei sistemi di intelligence e di cooperazione giudiziaria, quanto meno all'interno dell'U.E.

Appare opportuno, per chi desideri fare il punto sulla situazione, comprendere quale sia lo stato della cooperazione giudiziaria penale europea, quali le criticità che si frappongono ad una sua ottimizzazione applicativa e quali siano le prospettive; non tanto e non soltanto con riferimento al fenomeno terroristico ma, più in generale, con riferimento al mondo della criminalità transnazionale.

Naturalmente l'argomento è complesso e, per affrontarlo con qualche decente possibilità di comprensione, occorre tenere conto di qualche sintetico, ma importante dato conoscitivo.

La cooperazione penale europea è stata -ed è tutt'ora - sostenuta, in ambito investigativo, da buone relazioni fra autorità di polizia, talvolta via via rafforzate da protocolli d'intesa e dalla successiva introduzione di organismi con potenzialità operativa transnazionale, sia pure non rigorosamente definiti, spesso caratterizzati da larghi margini di discrezionalità d'agire, quali Interpol, Europol, Squadre investigative comuni, Rete giudiziaria europea. I loro ambiti di azione sono abbastanza definiti, ma non in modo così tassativo, tanto da evitare sfere di competenze sovrapposte: il che, talvolta, determina attriti e perdita di efficienza nella attività di indagine.

Per arrivare a un momento decisivo nella costruzione di una precisa e forte svolta nel segno della idealità giudiziaria europea, occorre riferirsi all'anno 2002, quando è stato varato il primo, significativo istituto procedimentale volto all'effettivo superamento dei "localismi" giudiziari, per conseguire il reale abbattimento delle barriere nazionali attraverso il varo del c.d. "mandato d'arresto europeo ". Mandato d'arresto che rappresenta, allo stato, il punto di massima cooperazione in ambito giudiziario penale europeo. E' da questa data che, finalmente, il sistema dell'U.E. ha affrontato e risolto in modo deciso e decisivo, la questione relativa al momento processuale penale più delicato e importante del percorso giudiziario: l'ordine di arrestare una persona.

Quello del mandato d'arresto europeo, che si è rivelato – come era chiaramente previsto da tutti coloro che ne avevano costruito o condiviso o compreso il percorso progettuale - uno strumento di grande efficacia pratica e dal forte impulso ideale, non è stato, tuttavia, un traguardo raggiunto facilmente. La sua complessità pratica,

infatti, nasceva dalla preliminare esigenza di armonizzare tra loro alcuni istituti e alcune figure processuali, talvolta molto differenti da Stato a Stato. Non solo! Si trattava, altresì, di trovare significativi denominatori comuni, idonei a rendere fra di loro compatibili e omogenei tutta una serie di reati attualmente oggetto di forti differenze tra i diversi Stati; non solo nelle loro definizioni testuali, ma anche nei contenuti descrittivi e sanzionatori. Questa indispensabile ricerca di un corpo processuale e sostanziale comune o, quanto meno, fortemente armonizzato, ha costituito l'ostacolo più difficile da superare; soprattutto a causa degli, a volte rozzi, campanilismi nazionali, della storica miopia dell'avvocatura penale - non solo italiana - e della mancanza di una adeguata comprensione della assoluta necessità di dotarsi di un sistema penale comune, quale condizione ineludibile a vantaggio della intera Unione. Esigenza imposta dalla concreta esigenza di effettiva tutela della vagheggiata realtà sociale europea.

La oramai generale ratificazione e introduzione del "mandato d'arresto europeo" appare, quindi, il risultato , combattuto e sofferto, conseguito dalla spinta europeistica del sistema penale ed ha rappresentato un importante banco di prova per il raggiungimento degli altri successivi, indispensabili passi, fino a raggiungere l'obiettivo - certus an, incertus quando – di una U.E. Tutelata da un solo, capillare ed efficiente "sistema giustizia ".

Da allora, da quell'anno 2002 del "mandato d'arresto europeo", altri tasselli sono stati aggiunti per avvicinarsi sempre più all'auspicato traguardo di un unico strumento giudiziario penale europeo.

Il momento certamente più importante è rappresentato dal varo del c.d. Trattato di Lisbona -13 dicembre 2007 - entrato in vigore in Italia il 1° dicembre 2009 - il quale , modificando profondamente il vigente TCE (Trattato sulla Comunità Europea che veniva ridefinito "TFUE _ Trattato sul Funzionamento della Unione Europea "), non si limitava alla definitiva e completa sostituzione del termine " Comunità" con il termine "Unione", ma introduceva tutta una serie di importanti progettualità innovative. Fra le quali, estremamente "rivoluzionaria" e decisiva nella prospettiva giudiziaria penale, l'avallo della successiva elaborazione di una "procura europea": ossia di quell'ufficio operativamente egemone e trasversale, cui affidare l'impulso accusatorio, dinanzi a fenomeni delinquenziali transnazionali, inizialmente solo di natura finanziaria. L'art.86 del TFUE recita, infatti << Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio.....può istituire una Procura europea a partire da Eurojust....>>. Al comma 2, precisa questa figura, definendola <<...competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento….Essa esercita l'azione penale….dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati Membri.>>. Deve tenersi presente che questa figura processuale segue, nella sua previsione, quanto indicato nel precedente articolo 83, nel quale si affida al Parlamento europeo e al Consiglio il compito di <<...stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni .>>. Lo stesso articolo espone poi un elenco di tipologie di reato che presentano i caratteri comuni, dianzi segnalati: al primo posto si cita proprio il terrorismo. Purtroppo la elaborazione concreta di questa nuova figura processuale, si è scontrata subito con il più vistoso dei problemi: quello derivante dal fatto che appare molto difficile attribuire effettiva centralità ed efficacia operative ad un soggetto il quale dovrebbe agire contemporaneamente sul territorio di vari Stati, fra i quali non vi è ancora una sufficiente omogeneità di diritto penale: né processuale nè sostanziale. Vi sarebbe, insomma, un pubblico ministero "europeo" il quale, però, dovrebbe poi operare nella indagine transnazionale avviata , essendo costretto a "frammentarsi" e a " diversificare " la sua operatività, a seconda dei differenti strumenti giudiziari dei singoli Stati interessati dalla indagine.

Questo è il punto debole della "procura europea": essere un soggetto costretto ad operare con strumenti fra loro incompatibili! Fino a quando gli strumenti processuali e sostanziali non raggiungeranno un livello di omogeneità molto elevato, la figura del pubblico ministero europeo è destinata a non poter decollare.

Per questa evidente ragione, le istituzioni europee stanno lavorando al fine di realizzare quel "riavvicinamento" dei diritti sostanziale e processuale fra i singoli Stati, premessa indispensabile per dare attuazione al varo del pubblico ministero europeo .

Il 17 luglio 2013 , comunque , in - ….solo formale ! - attuazione dell'articolo 86 del TFUE sopra richiamato, è stata approvata la "Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea ". Nella Relazione che accompagna la Proposta si riconosce che, allo stato, non vi è sufficiente collaborazione fra Eurojust, Europol e OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) - ma anche con RGE (Rete giudiziaria europea) e con le Squadre Investigative Comuni le interazioni appaiono disagevoli! – in quanto <<....il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni sono intralciati da una serie di problemi e limitazioni dovute alla ripartizione delle responsabilità tra autorità appartenenti a diverse giurisdizioni territoriali e funzionali ……...sì che gli interventi nazionali di contrasto in questo settore sono spesso frammentati e alle autorità sfugge la dimensione transfrontaliera ……>> dei reati perseguiti.

Ma allo stato, la proposta relativa alla istituzione del pubblico ministero europeo sembra essersi arenata, probabilmente in attesa che si metta mano, prima, alla armonizzazione dei sistemi penali, processuali e sostanziali, dei Paesi dell'U.E. . D'altro canto va osservato che se ci sono voluti anni di discussioni e di dure contrapposizioni (l'avvocatura penale italiana ha vissuto una stagione assai intensa e fervida di convegni, di scritti, di dibattiti, anche se non sempre caratterizzati da una visione corretta dei pur sussistenti problemi) per riuscire a varare e recepire il "mandato d'arresto europeo", c'è da attendersi un non meno problematico e lungo percorso, prima di istituire la figura della procura europea la cui invasività operativa andrebbe addirittura ben oltre la rilevanza del "mandato d'arresto europeo"!

Quali le prospettive immaginabili ?

Dinanzi a questo quadro, sinteticamente

delineato, deve essere riconosciuto che una decisiva azione di contrasto alla criminalità transnazionale e, soprattutto, al terrorismo, appare del tutto impensabile.

Soltanto la costruzione di un sistema giudiziario europeo, se non unico, quanto meno armonizzato negli istituti sostanziali e processuali decisivi, individuato da un corpo scientifico e legislativo competente, politicamente non condizionato e scevro da anguste visioni campanilistiche (quindi di ardua reperibilità !), potrebbe, entro qualche anno , produrre un risultato soddisfacente. Ma è indispensabile anche una forte, costante pressione da parte della avvocatura penale, sia nei singoli, sia negli organismi rappresentativi quali, in primis, l'Unione delle Camere Penali. In questa prospettiva, da oltre un decennio si impegna il Centro Studi di Diritto Penale Europeo, espressione dell'UAE (Unione Avvocati Europei) e riferimento di una radicata cultura giudiziaria-europea intesa quale ineludibile sbocco verso una Unione Europea che non rappresenti la somma di tante devastanti inefficienze giudiziarie, ma la realtà di una tutela penale, salvaguardia della sicurezza, della libertà e della giustizia comuni.

RENATO PAPA

Il condominio e il diritto dei condomini sulle parti comuni: il diritto al distacco

Individuate ed elencate all'art. 1117 c.c.[1], le parti comuni dell'edificio rappresentano quei beni (muri, pilastri, travi portanti, tetti, fondazioni, ecc.) essenziali per la stessa esistenza dell'edificio ovvero quei beni che possono essere fisicamente separati dai piani o dalle porzioni di piano, essendo essenziali o semplicemente funzionali all'uso e al godimento delle singole unità abitative.

Il dato caratterizzante il condominio è che sulle parti comuni esiste una comunione forzosa[2] che non ammette divisione, salvo il caso in cui la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa ai singoli[3].

La legge, infatti, consente la modifica delle destinazioni d'uso delle parti comuni, ma alle modifiche citate si può pervenire solo con il raggiungimento delle maggioranze qualificate ex art. 1118, comma terzo, ovvero, in taluni casi, con l'unanimità dei consensi[4]. La legge prevede, altresì, particolari modalità di convocazione dell'assemblea.

Secondo la giurisprudenza si configura una presunzione di comproprietà sulle cose comuni, che può essere superata solo nei casi in cui la cosa, per le sue caratteristiche strutturali, serva in modo esclusivo all'uso o al godimento di una o più unità immobiliari.

L'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità in materia ha trovato ulteriore conferma in una importante pronuncia della Corte Suprema (Cass. 4501/15), secondo cui *"il soggetto che si affermi proprietario esclusivo di una parte comune, deve necessariamente spendere un titolo incompatibile con la comproprietà, vale a dire un valido titolo acquisitivo della proprietà esclusiva"* [5].

1. Riscritto a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (meglio nota come Riforma del Condominio), l'articolo 1117 c.c. individua le parti comuni dell'edificio condominiale, fornendo un elenco che seppur non esaustivo, si caratterizza per essere il più dettagliato possibile.
   Le modifiche apportate dalla legge 220/2012 evidenziano la volontà del legislatore di revisionare la materia del condominio negli edifici, creando qualcosa di totalmente nuovo.
   Tenuto conto della complessità del fenomeno della proprietà distinta per appartamenti dello stesso edificio e dell'ampio sviluppo che la struttura edilizia del condominio ha nel nostro tempo, il legislatore introduce una disciplina dettagliata al fine di meglio regolare il complesso della gestione del bene comune, res litigiosa per eccellenza, recependo le decisioni più recenti della Corte Suprema in materia.
2. Cfr., sul punto, F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, 2013, pp. 280 ss; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, 2013, p. 618.
3. La maggiore o minore comodità di uso, cui fa riferimento l'art. 1119 cod. civ. ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all'originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione (Cass. 867/2012). Cfr., anche, Cass. 962/2005.
4. È necessaria l'unanimità dei consensi se l'intenzione è quella di modificare la destinazione d'uso, dismettendo l'uso comune in favore di un uso esclusivo.
5. Nel caso di specie, la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che la natura condominale del lastrico solare possa essere esclusa soltanto da uno specifico titolo in forma scritta, essendo irrilevante che il singolo condomino non abbia accesso diretto al lastrico.
   Secondo la citata pronuncia: "*L'art. 1117 c.c., con riferimento ai beni in esso indicati e a quegli altri che assolvano in vario modo alle medesime funzioni (tra i quali rientrano i tetti e i lastrici solari, v. art. 1117 n. 1) non sancisce una mera presunzione di condominialità, ma afferma in modo positivo detta natura condominiale, che può essere esclusa non già con qualsiasi mezzo di prova (come sarebbe nell'ipotesi di presunzione), ma solo in forza di un titolo specifico inevitabilmente in forma scritta, riguardando beni immobili*".
   Così, Cass. 00/3409, 07/17928, secondo cui colui che voglia vincere la presunzione di condominialità sancita dall'art. 1117 c.c. ha l'onere di fornire la prova della proprietà esclusiva, non potendo essere determinante la singola situazione di fatto, così come l'eventuale inclusione del bene nelle tabelle millesimali, come proprietà esclusiva del singolo condomino.

A mente dell'art. 1118 c.c. il diritto del condomino sulle parti comuni è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene e non è rinunziabile: il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare.

Viene fatta salva, però, la possibilità per il condomino di rinunciare all'utilizzo degli impianti centralizzati di riscaldamento o condizionamento, purché dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini[6].

Resta comunque fermo l'obbligo di contribuzione alle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto da parte del condomino rinunziante, oltre all'obbligo di corresponsione delle spese necessarie per la conservazione e la messa a norma.

Rientrano, ad esempio, nel novero delle spese di conservazione quelle sostenute per la sostituzione della caldaia. Secondo la Corte di Cassazione queste spese devono essere sostenute anche dai condomini che abbiano rinunciato all'uso del riscaldamento, posto che l'impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i condomini possono, in qualsiasi momento, riallacciare la propria unità immobiliare. I maggiori problemi interpretativi riguardano, invece, le spese di contribuzione[7].

Secondo l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione il condomino può rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell'impianto se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini (Cass. 16365/2007; Cass. 7518/2006).

FEDERICA PIROLA

6. Nel disciplinare la materia, la novella ha tenuto conto delle elaborazioni giurisprudenziali affermatesi nel tempo. Già negli anni duemila la Corte Suprema riteneva legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, II co., c.c., dall'obbligo di sostenere le spere per l'uso del servizio centralizzato (cfr., Cass. 8924/2001; vedi, anche, Cass. 5974/2004, Cass. 7518/2006, Cass. 15079/2006).

7. Di recente, Trib. Taranto, 25 gennaio 2016, n. 240. Nel caso di specie il Giudice, dopo aver dichiarato la legittimità del distacco, esonerava il condomino dal pagamento del combustibile acquistato successivamente alla data di proposizione della domanda, ma statuiva che questo continuasse a pagare le spese di manutenzione e conservazione dell'impianto. Non sono solo le spese per l'uso del servizio centralizzato a generare contenzioso, ma tutte quelle spese che, in applicazione del secondo comma dell'art. 1123 c.c., vengono ripartite in proporzione dell'uso che ciascun condomino possa trarre dalla cosa comune.
Se già prima della novella l'art. 1123 c.c. prevedeva la ripartizione delle spese in proporzione dell'uso che il condomino faccia della cosa comune, difficile è stabilirne il criterio.
Sulla scorta del principio secondo cui deve aversi riguardo non al godimento effettivo, bensì al godimento potenziale che il condomino possa ricavare dalla cosa comune, la Corte di Cassazione ha affermato che il condomino che, potendo godere della cosa comune, di fatto non la utilizzi, non è esonerato dal pagamento delle spese (Cass. 13160/1991; Cass. 1511/1997).
Diverso in caso di ripartizione di oneri condominiali: si pensi alle spese per la illuminazione e la pulizia del condominio. Esse non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all'uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni in questione, secondo il criterio fissato dall'art. 1123, comma secondo, cod. civ. (così, Cass. 8657/96; Cass. 432/2007).

Pillole di Deontologia

Conflitto di interessi

"L'art. 37 del codice deontologico forense mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perchè si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo e non di danno; l'asserita mancanza di danno è pertanto irrilevante perchè il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato (nella fattispecie il C.N.F. ha confermato la sanzione disciplinare dell'avvertimento comminata all'avvocato che aveva accettato mandato difensivo in favore di una cliente, convenuta nella causa promossa dell'attore che risultava assistito, nel medesimo procedimento giudiziale, da un collega di studio)."

(sentenza 26 settembre 2014, n. 110 - Rel. Sica – P.M. Destro-conf.)

Dovere di riservatezza

"L'art. 28 del Codice Deontologico non si limita a vietare di riferire in giudizio il contenuto di lettere qualificate riservate, ma stabilisce altresì l'espresso divieto di riferire in giudizio la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi, a prescindere dall'esistenza o meno della clausola di riservatezza (nella fattispecie è stata confermata la sanzione

disciplinare nei confronti dell'avvocato che aveva, all'interno di memorie e capitolazione di istanze istruttorie, riferito il contenuto di comunicazione, espressamente qualificata come riservata, contenente una proposta transattiva)".

(Sentenza 27 settembre 2014, n. 125 – Rel. Borsacch

i – P.M. Destro-conf.)

Non producibile proposta transattiva inviata via fax

"Pone in essere un comportamento rilevante il professionista che abbia trascritto nei propri atti i difensivi, anche se in forma incompleta, il contenuto di un fax pervenutogli dal legale di controparte, qualificato come "riservato non producibile" e contenente proposte transattive. Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra professionisti contenente proposte transattive, di cui all' art. 28 c. d. f., assume infatti la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato."

(sentenza 10 giugno 2014, n.92 – Rel Sica – P.M. Destro - diff.)

Responsabilità Professionale – Obbligazione di mezzi

La responsabilità professionale dell'avvocato, configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma c.c. da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Ne discende che la responsabilità del legale non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri pro balistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (nella specie, un ingegnere incaricava con mandato un avvocato a procedere al recupero del proprio credito per prestazioni professionali da lui rese per la progettazione di un a palazzina edilizia convenzionata. Successivamente l'ingegnere revocava il mandato perché non aveva gradito la gestione della lite ed avanzava domanda di risarcimento nei confronti del legale; domanda che, però veniva respinta in quanto non era stata sufficientemente provato che al cliente fosse derivato un danno dall'attività professionale svolta dal legale e dalla scelta di strategie processuali ritenute errate).

(Cass. Civ. sez. II, 18 luglio 2014, n. 16.443)

Giurisprudenza Deontologica

Consiglio Nazionale Forense

Norme deontologiche

Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Fatti non riguardanti l'attività forense – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Mancato adempimento – Illecito deontologico – Sussistenza – Notorietà dei fatti – Irrilevanza - Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti – Esercizio del diritto di difesa – Illecito deontologico - Esclusione – Art. 24 c.d.f. – Interpretazione.

Il fatto che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e del operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari).

Non sempre la mancata risposta alle convocazioni del Consiglio è in grado d'integrare l'illecito disciplinare di cui all'art. 24 c.d.f. Infatti, l'obbligo di riscontrare le richieste del C.O.A. deve necessariamente essere contemperato con tutti gli altri diritti dell'iscritto e, dunque, la violazione deontologica si può ritenere integrata soltanto quando la stessa non rappresenti l'esercizio di un diritto, quale quello di difesa. Infatti, nel giudizio di bilanciamento tra i due distinti diritti/doveri, quello che prevale è certamente il diritto di difesa esplicantesi attraverso il silenzio. Cosicché il non riscontrare una richiesta di chiarimento del

COA, non costituisce illecito, non potendosi sacrificare il diritto di difesa del soggetto in nome del semplice dovere di correttezza nei confronti del Consiglio di appartenenza, che peraltro si identifica con il futuro giudicante.

21 ottobre 2013, n. 192 – Pres. F.f. VERMIGLIO – Rel. BORSACCHI – P.M. APICE (diff.) – avv. G.C.

Norme deontologiche – Dovere di probità, dignità e decoro – Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi – Emissione assegni in difetto di provvista – Violazione.

Pone in essere una condotta deontologicamente sanzionabile poiché violativa dei generali doveri di probità, dignità e decoro di cui all'art. 5 e dello specifico dovere di cui all'art. 59 c.d.f., il professionista che emetta un assegno di conto corrente bancario in difetto di provvista e che, nonostante le successive sollecitazioni, resti inadempiente all'obbligo di pagamento, sì da costringere il creditore a conferire mandato per l'azione di recupero.

12 dicembre 2013, n. 208 – Pres. F.f. PERFETTI – Rel. BROCCARDO – P.M. CENICCOLA (conf.) – avv. M.G.

Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.

L'art. 32 c.d.f. vieta, per intuitive ragioni di lealtà e di correttezza professionale, nonché di credibilità ed affidamento della stessa funzione difensiva, all'avvocato che abbia concorso alla formazione dell'accordo transattivo, di vanificare lo stesso o, comunque, di incidere sulla sua concreta articolazione, attraverso la successiva contestazione giudiziaria dello stesso o di una sua parte essenziale.

28 dicembre 2013, n. 212 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BAFFA – P.M. CIAMPOLI (conf.) – avv. S.F.

Norme deontologiche – Principi generali – Doveri di probità dignità e decoro – Presupposti – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza professionale – Corretto esercizio della professione.

Il contegno dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi e immuni da ogni possibile giudizio di biasimo civile, etico o morale.

Benché ai sensi dell'art. 39 della l.p.f. siano sottratti al sindacato disciplinare i discorsi, gli scritti e in generale gli atti politici, il professionista incontra sempre, oltre alle norme civili e penali che qualificano la condotta come illecita, anche il limite delle norme di correttezza professionale (nella specie, il CNF ha rigettato il ricorso confermando la responsabilità dell'incolpato per aver rilasciato, nell'ambito di una contesa politica, interviste dal cui tono complessivo si sostanziavano in un invito alla delazione anche in forma anonima relativamente a fatti conosciuti nell'esercizio dell'attività di difensore nel contesto di un procedimento penale).

30 dicembre 2013, n. 220 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. TACCHINI – P.M. DESTRO (diff.) – avv. G.N.

Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitti di interessi.

L'art. 37, canone II, c.d.f., nell'enunciare la regola per cui l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale sussiste anche se le parti in conflitto si rivolgano ad avvocati diversi che, pur non essendo partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale, esercitino tuttavia negli stessi locali, obbedisce all'esigenza di conferire alla disposizione sul conflitto di interessi la funzione di proteggere il bene giuridico non solo dell'indipendenza effettiva dell'avvocato, ma anche dell'apparenza di essa.

30 dicembre 2013, n. 222 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. SICA – P.M. DESTRO (conf.) – avv. A.M.M.

Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Omessa informazione sullo stato della causa – Illecito deontologico – Sussiste – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione veritiera e corretta – Misura – Dovere di riservatezza – Formale cessazione dell'incarico – Irrilevanza – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di restituzione di documenti – Quadro normativo – Diritto di ritenere atti e documenti di causa – Non sussiste – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti – Esercizio del diritto di difesa – Illecito deontologico – Esclusione- Art. 47, R.D. n. 34/1934 – Interpretazione- Molteplicità di addebiti – Sanzione – Adeguatezza – Illecito disciplinare – Imputabilità – Elemento soggettivo – Consapevolezza illegittimità condotta – Irrilevanza – Volontarietà dell'azione – Sufficienza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull'esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d.

Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l'avvocato al suo cliente, (art. 35 c.d.f.) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della "fiducia", consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all'assistito; la maggior o minore gravità di siffatte violazioni non può che incidere solo sulla misura della sanzione applicabile.

L'obbligo di restituzione è previsto: a) dall'art. 2235 c.c che vieta al prestatore di opera intellettuale di ritenere le cose ed i documenti ricevuti "se non per il periodo necessario alla tutela dei propri diritti

secondo le leggi professionale"; b) art. 42 c.d.f. "l'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando ne faccia richiesta"; c) dall'art. 66 del R.D.L. n. 578/1933 "gli avvocati non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate". Da questo quadro normativo risulta che non sussiste il diritto dell'avvocato di ritenere gli atti e di documenti di causa, nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, né peraltro la restituzione del fascicolo o dei documenti può essere subordinata al pagamento delle spese e dell'onorario. Infatti sono corollari di tale obbligo, affermati costantemente dalla giurisprudenza di questo Consiglio, l'irrilevanza della circostanza che si tratti di atti, fascicoli e documenti originali o meno, la non necessaria esplicitazione delle motivazioni della richiesta di restituzione, l'insussistenza di rigidi limiti temporali e soprattutto l'impossibilità per l'Avvocato di subordinare la restituzione al pagamento delle spettanze professionali.

Non costituisce illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell'art. 24 c.d.f. la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto, intervenuta in un momento anteriore all'inizio del procedimento. L'art. 47, R.D. n. 34/1934, come interpretato dal giudice di legittimità, espressamente include nell'ambito dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati il momento della raccolta delle opportune informazioni, dei documenti necessari e della deduzioni che pervengano dall'incolpato e dal pubblico ministero. L'istruzione predibattimentale non è dunque una fase precedente ed esterna al procedimento. Si è infatti ritenuto applicabile il principio del "nemo tenetur contra se edere", pacificamente applicabile in sede di procedimento disciplinare, anche per la fase preliminare. La libertà dell'incolpato di fornire o meno i chiarimenti richiesti corrisponde al diritto di non fornirvi ove li ritenga contrastanti con i sui interessi difensivi, diritto di rango costituzionale che prevale anche su quello del COA a un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite dalla legge.

In ossequio al principio enunciato dall'art. 3 c.d.f., nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell'ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in essere; tale sanzione, invero non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell'incolpato.

Se ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione e quindi la configurabilità di dolo generico o specifico è sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto, nei termini di suità della condotta.

30 dicembre 2013, n. 223 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. FLORIO - P.M. FEDELI (diff.) – avv. S.C.

Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e colleganza - Uso di espressioni offensive nella corrispondenza – Illecito deontologico – Esimente provocazione - Irrilevanza.

L'utilizzo di espressioni oggettivamente offensive verso il collega avversario non può essere giustificata dalla ritorsione, provocazione e reciprocità delle offese (nella specie, il CNF ha confermato la responsabilità dell'incolpato, ritenendo tra l'altro che l'esistenza di un clima di aperta ostilità nei suoi confronti, avrebbe dovuto comunque indurlo ad una condotta diversa poiché il professionista, proprio perché tale, ha strumenti, conoscenze e abilità che gli consentono di manifestare il suo disappunto con proprietà di linguaggio e in modo tecnico).

30 dicembre 2013, n. 227 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. BROCCARDO – P.M. FEDELI (diff.) – avv. C.L.

Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difensore di fiducia – Doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza – Osservanza del mandato – Sostituzione nell'udienza dibattimentale – Conoscenza superficiale del processo da parte del sostituto – Illecito deontologico a carico del dominus – Sussiste.

Norme deontologiche – Ordine gerarchico tra processo penale e procedimento arbitrale – Inadempimento del mandato – Mancata partecipazione all'udienza dibattimentale – Illecito deontologico – Sussiste.

Viola i doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza per trascuratezza e mancanza di diligenza nell'espletamento del mandato, il professionista che deleghi la difesa del dibattimento a che nella sostanza non conosca il processo o che lo conosca in maniera superficiale, poiché la conoscenza approfondita del processo si acquisisce tramite lo studio del fascicolo e non può certo derivare dall'aver estratto copia delle carte o dall'aver intrattenuto un colloquio informativo con il dominus. A ciò aggiungasi che l'eventuale assenza di collaborazione da parte del cliente nella costruzione della linea difensiva o la sua inaffidabilità possono costituire giusta causa di recesso da parte del difensore, ma non legittimano la sua eventuale trascuratezza od il disinteresse per gli sviluppi processuali tanto più quando questi siano potenzialmente negativi.

Il processo penale e il procedimento arbitrale si connotano ben diversamente tra loro per essere espressione, l'una, delle potestà punitiva dello Stato e, l'altra, dell'autonomia negoziale privata: l'osservanza del mandato impone, pertanto, scelte che non devono essere orientate esclusivamente sulla base dell'ammontare della pratica o dell'importanza che personalmente vi si annetta, ma della natura dei beni tutelati secondo una comparazione dei loro valori. La rilevanza della trascu-

ratezza nell'adempimento del mandato professionale va valutata, infatti, non solo in relazione alla sua reiterazione, alla sua sistematicità od alla gravità delle conseguenze negative, ma anche avendo riguardo al contesto nel quale l'inadempimento è maturato ed alle motivazioni che lo hanno determinato (nella specie, il CNF ha confermato la sanzione della censura per avere l'incolpato, essendo egli stesso impegnato in un procedimento arbitrale, delegato la difesa nel dibattimento a chi nella sostanza non conosceva il processo o la conosceva in maniera superficiale, da ciò conseguendo grave negligenza e trascuratezza non scusabile nell'adempimento del mandato professionale).

20 febbraio 2014, n. 7 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI – P.M. DESTRO (conf.) – avv. E.C.

Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Ammissione al gratuito patrocinio – Richiesta impropria e indebita – Illecito deontologico – Sussiste.

La richiesta dell'avvocato di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ove impropria ed indebita, integra un comportamento che non si confà ai canoni della probità, della dignità e del decoro, ai quali l'avvocato deve sempre ispirare la propria condotta, sia professionale che non professionale, e consente quindi di ritenere integrata e fondata l'accusa di aver violato l'art. 5 del codice deontologico forense.

21 febbraio 2014, n. 19 – Pres. f.f. MORLINO- Rel. MERLI – P.M. DESTRO (diff.) – avv. A.S.

Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Accordi sulla definizione del compenso – Limiti.

Il nuovo testo dell'art. 45 c.d., sotto la rubrica "accordi sulla definizione del compenso", nel consentire all'avvocato ed al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, lascia intatto il divieto di cui all'art. 1261 c.c., fermo restando che, nell'interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque sempre proporzionati all'attività svolta. Siffatta proporzione rimane l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso.

18 marzo 2014, n. 26 – Pres. VERMIGLIO – Rel. BORSACCHI – P.M. APICE (parz.diff.) – avv. C.S.

Norme deontologiche – Dovere di competenza – Obbligo di aggiornamento professionale – Art. 13 c.d.f. – Interpretazione – Regolamento CNF sulla formazione continua degli avvocati – Legittimità.

La fonte del potere di emanare norme di deontologia professionale vincolanti per i singoli professionisti è costituita dagli artt. 12 comma 1 e 38 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578. L'art. 2 comma 3, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella l. 4 agosto 2006 n. 248, inoltre, non solo consente, ma impone agli ordini professionali di adottare misure riguardanti l'aggiornamento professionale degli iscritti: sussiste quindi nell'ordinamento una norma cui deve essere riferita l'attività formativa degli avvocati. La serietà delle misure comporta la necessità di sanzioni per il loro mancato rispetto, che può trovare risposta nel potere di regolamentazione deontologica degli ordini professionali. Così appare legittima la norma contenuta nell'art. 13, secondo canone, del codice deontologico che prevede il dovere degli iscritti di rispettare i regolamenti concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

16 aprile 2014, n. 50 – Pres. ALPA – Rel. BORSACCHI – P.M. CENICCOLA (conf.) – avv. M.N.

Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Valutazione caso concreto – Rilevanza – Rapporti con la parte assistita- Art. 51 c.d.f. – Interpretazione – Divieto di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale esaurito.

Procedimento disciplinare – Contestazione dell'addebito - Contenuto – Avvocato – Procedimento disciplinare – Istruttoria – Mancata audizione testi – Nullità – Esclusione.

L'art. 51 del Codice Deontologico Forense, oltre alle ipotesi di assunzione di incarico contro un ex cliente nel biennio, va comunque applicato laddove si riconosca una palese violazione del principio deontologico affermato, valutando caso per caso la sussistenza dell'illecito. Tale valutazione non può prescindere da una delibera in concreto del decorso del tempo, della natura delle prestazioni professionali rese con il contestato conflitto di interessi, e soprattutto dell'elemento psicologico riferibile al professionista.

La corretta lettura del canone deontologico di cui all'art. 51 c.d.f. induce a ritenere che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all'avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell'incarico. Ne consegue che l'avvocato non può assumere incarichi contro un ex cliente se non decorso un biennio dalla cessazione del precedente mandato e che egli, in ogni caso, non può mai utilizzare notizie acquisite nell'ambito dell'espletamento dell'incarico esaurito.

Va ricordato il principio generale circa la discrezionalità del giudicante in ordine all'introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, sicché non è censurabile né può determinare la nullità della decisione la mancata audizione dei testi indicati ove risulti che il Consiglio abbia ritenuto quegli elementi ininfluenti ai fini della decisione per essere il Collegio già in possesso di elementi sufficienti a determinare l'accertamento.

16 aprile 2014, n. 52 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PISANO – P.M. DAMASCELLI (conf.) – avv. F.G.

A proposito della pubblicità sotto il profilo della corretta informazione riportiamo la norma deontologica attualmente in vigore a seguito delle recenti modifiche introdotte

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Articolo 35

Dovere di corretta informazione

1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.

9. Soppresso

10. Soppresso

11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Giurisdizione Deontologica Cassazione

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Giudizi e sanzioni disciplinari – In genere – Consiglio nazionale forense – Funzione di sollecitazione all'adozione di provvedimenti di cancellazione dall'albo per incompatibilità – Successiva funzione di giudice disciplinare – Asserita violazione dell'art. 111 Cost., per contrasto con i principi di indipendenza e imparzialità del giudice, anche alla luce degli indirizzi delle Corte di Giustizia dell'Unione europea - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, la circostanza che esso, nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, abbia sollecitato gli stessi all'adozione di provvedimenti di cancellazione dall'albo per incompatibilità, ai sensi della l. 25 novembre 2003 n. 339, non costituisce violazione dell'art. 111 Cost. sotto profilo del difetto di terzietà, giacché le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine offrono sufficienti garanzie con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi. Né, in senso contrario, possono invocarsi le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 settembre 2006 e del 19 febbraio 2009 (emesse, rispettivamente, nella C-506/04 e nella C-308/07), giacché la prima si è limitata a sancire – nel contesto dell'esercizio della professione forense da parte di tutti gli avvocati dell'Unione europea nell'ambito dei diversi Paesi dell'Unione stessa – il diritto di un avvocato europeo, cui sia stata negata l'iscrizione all'albo degli avvocati di uno Stato membro diverso da quello di appartenenza del richiedente, ad impugnare tale diniego innanzi ad organi non composti esclusivamente o prevalentemente da avvocati con il titolo professionale dello Stato membro ospitante, mentre la seconda sentenza, nell'affermare che il dovere di imparzialità del giudice implica, per un verso, che nessuno dei membri dell'organo giudicante manifesti opinioni preconcette o giudizi personali, nonché, per altro verso, che il giudice offra garanzie sufficienti ad escludere, al riguardo, qualsiasi legittimo dubbio, non offre "ex se" argomenti a sostegno dell'illegittimità della composizione del c.n.f.

Cass. Civ., SS.UU., 16 gennaio 2014, n. 775

Giudizi e sanzioni disciplinari – Impugnazioni – Ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio nazionale forense emesse in sede disciplinare – Sottoscrizione ad opera di un procuratore dell'incolpato – Mandato speciale – Necessità – Specifico riferimento al ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense – Fondamento – Idoneità di una procura rilasciata nelle precedenti fasi - Esclusione.

Il ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, avverso una decisione del Consiglio nazionale forense emessa in sede disciplinare, può essere sottoscritto dal procuratore dell'avvocato incolpato solo ove questi, oltre ad essere iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, sia munito di "mandato speciale", riferito specificamente alla impugnazione della sentenza disciplinare, in quanto il requisito della specialità, prescritto dall'art. 66 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso stesso e, pertanto, necessariamente dopo la sua pubblicazione, sicché non può esse-

re considerata idonea la procura rilasciata per la rappresentanza e la difesa nelle fasi dinanzi al Consiglio dell'ordine territoriale o al Consiglio nazionale forense, ancorché conferita in vista dell'intero procedimento.

Cass.civ., SS.UU., 18 febbraio 2014, n. 3775

Giudizi e sanzioni disciplinari – In genere.

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari.

Cass.civ., SS.UU., 17 aprile 2014, n. 8932

Giudizi e sanzioni disciplinari – Impugnazioni – Ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense – Termine breve di 30 giorni dalla notifica della decisione ex art. 56 r.d.l. n. 1578 del 1933 – Applicabilità – Fattispecie.

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta, ai sensi dell'art. 56, del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (applicabile "ratione temporis"), al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione della pronuncia contestata (nella specie, le S.U. hanno evidenziato, peraltro, che l'art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, contenente la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, ha ribadito la pregressa indicazione temporale).

Cass.civ., SS.UU., 18 aprile 2014, n. 9031

Giudizi e sanzioni disciplinari – In genere.

In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato si tratta di assoluta assenza di motivazione nel ricorso contro la pronuncia di condanna solo nel momento in cui si palesa un'omissione della motivazione, una motivazione apparente, una manifesta e irriducibile contraddittorietà e una motivazione perplessa o incomprensibile, sotto l'aspetto materiale e grafico.

Cass.civ., SS.UU., 18 aprile 2014, n. 9032

Giudizi e sanzioni disciplinari – In genere – Principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare – Portata – Modifica della qualificazione giuridica – Legittimità – Condizioni - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termine puramente formali, rispondendo tale regola all'esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e ad evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell'incolpazione (nella specie, sussumendo la condotta contestata di conflitto di interessi nella previsione di cui all'art. 51 del codice deontologico anziché in quella di cui all'art. 37 del medesimo codice) non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.

Cass. civ., SS.UU., 20 maggio 2014, n. 11024

Giudizi e sanzioni disciplinari – In genere – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta con la legge n. 247 del 2012 – Disciplina transitoria di cui all'art. 65, comma 5 – Portata – Riferibilità alla sola successione nel tempo delle norme del codice deontologico – Conseguenze – Prescrizione – "Jus superveniens" di cui all'art. 56, comma 3, legge n. 257 del 2012 – Inapplicabilità - Fondamento.

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo "jus superveniens" introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.

Cass. civ., SS.UU:, 20 maggio 2014, n. 11025

Giudizi e sanzioni disciplinari – In genere – Pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti – Pregiudizialità – Conseguenze – Sospensione del procedimento disciplinare – Relativo esaurimento – Con l'irrevocabilità della sentenza penale - Sussistenza.

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell'art. 653 c.p.p. disposta dall'art.1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, qualora l'addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell'ordine degli avvocati sia soggetta a termine di decadenza.

Cass. civ., SS.UU., 22 maggio 2014, n. 11309

Giudizi e sanzioni disciplinari – In genere – Procedimento sospeso per pregiudizialità penale – Riassunzione – Termine semestrale di cui all'art. 297 c.p.c. – Decorrenza – Dalla conoscenza effettiva della definizione del processo penale – Individuazione.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine semestrale per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale, previsto

dall'art. 297, comma 1 c.p.c., decorre dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio locale dell'Ordine della definizione del processo penale, al quale l'organo titolare dell'azione disciplinare è estraneo e dunque dall'acquisizione da parte del Consiglio della copia integrale della sentenza, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità.

Cass. civ., SS.UU., 28 maggio 2014, n. 11908

Giudizi e sanzioni disciplinari – In genere – Consiglio Nazionale Forense – Competenza disciplinare – Attribuzione – Fondamento costituzionale – Formazione dell'organo – Riserva di legge ex art. 108, primo comma, Cost. – Conseguenza – Art. 3, comma 5, lett. f), della legge n. 138 del 2011 – Inapplicabilità.

Il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), quale organo di giustizia disciplinare, è un giudice speciale, istituito con il d.lgs.lgt 23 novembre 1944, n. 382, e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione. Ne consegue che la disciplina della funzione giurisdizionale del C.N.F. è coperta, anche per quanto attiene al momento della formazione dell'organo, da riserva assoluta di legge ex art. 108, primo comma Cost., e non può essere affidata alla regolamentazione governativa, ragion per cui l'art. 3, comma 5, lett. f), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 – in forza del quale con apposito regolamento vanno istituiti a livello territoriale separati organi per l'esercizio delle funzioni amministrative e disciplinari – non si applica al C.N.F. nella sua veste di organo disciplinare.

Cass. civ., SS.UU., 29 maggio 2014, n.12064

Giudizi e sanzioni disciplinari – In genere.

Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense non ha effetto sospensivo del provvedimento di sospensione cautelare dell'avvocato dall'esercizio della professione, sicché deve ritenersi legittima la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo per aver svolto l'attività difensiva nonostante la sospensione in via cautelare e a tempo indeterminato dall'esercizio della professione.

Cass. Civ., SS.UU., 7 luglio 2014, n. 15429
(Pubblicata nel numero 3-4/2014 di Rassegna Forense)

Giudizi e sanzioni disciplinari – In genere.

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *jus superveniens* introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247.

Cass. Civ., SS.UU., 14 luglio 2014, n. 16068
(Pubblicata nel numero 3-4/2014 di Rassegna Forense)

Giudizi e sanzioni disciplinari – In genere.

Il procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

Cass. Civ., SS.UU., 18 luglio 2014, n. 16433

Esposto al COA – Esercizio di legittima tutela degli interessi dell'esponente – Limiti - Diffamazione.

L'esposto o segnalazione al competente Consiglio dell'ordine forense contenente accuse di condotte deontologicamente rilevanti, tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciante, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest'ultimo, attraverso il diritto di critica, sub specie di esposto, di cui all'art. 51 c.p., per il quale valgono i limiti ad esso connaturati, occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma; tali limiti, se rispettati, escludono la sussistenza del delitto di diffamazione (esclusa, nella specie, la responsabilità di un imputato che aveva inoltrato un esposto al Consiglio dell'ordine degli avvocati nel quale scriveva che la condotta professionale dell'avvocato era stata improntata a fare di tutto perché la società legalmente rappresentata dall'imputato iniziasse cause al solo fine di assicurare compensi allo stesso avvocato, senza alcun risultato positivo).

Cass. pen., sez. I, 23 settembre 2014, n. 41749
(Pubblicata nel numero 3-4/2014 di Rassegna Forense)

Giudizi e sanzioni disciplinari – In genere.

Nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati si devono seguire, in materia procedurale, le norme particolari che per ogni singolo istituto sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del c.p.c.. Le norme del c.p.p. si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, oppure qualora sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel c.p.p.; sicché, nulla disponendo la legge professione in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, deve trovare applicazione l'art. 213 c.p.c., a norma del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d'ufficio dal giudice anche all'amministrazione della giustizia, che non v'è motivo di escludere dall'ampia nozione di amministrazione pubblica.

Cass. Civ., SS.UU., 26 novembre 2014, n. 25135

Cerco/Offro

Studio legale a Lecco, sito in zona centrale,
adiacente alla stazione, mette a disposizione
di un avvocato e/o diverso professionista,
luminosa stanza arredata, oltre a spazi condivisi (ampia
sala riunioni e sala archivio)
e servizi comuni (fax, stampante, rete internet,
telefono).
Per informazioni rivolgersi a:
Avv. Michele Mazzoleni
Tel. 0341 1880700

❖ ❖ ❖

Studio Legale in Lecco affitta un locale,
anche ammobiliato;
con possibilità di fruire delle strutture dello studio
e di condividere altri locali.
Avv. Stefano Andreotti
Tel. 0341.361090

Affittasi Studio in Lecco, Piazza XX settembre n. 7.
Avv. Pino Pozzoli
Tel. 0341-360959
email: avvpinopozzoli@libero.it

❖ ❖ ❖

Lo studio legale Cervati cerca collaboratori
(avvocati o praticanti) da inserire nel proprio organico.
Tel. 0341 933005
Mail: info@studiolegalecervati.com

❖ ❖ ❖

Affittasi/Vendesi – Lecco Via dell'Isola n. 1/A
Ufficio 4 Locali + Box + Cantina
Avv. Francesco Paolo Anzaldi
Tel. 0341 285717

In giro per mostre ...

A cura di Renato Cogliati

Umberto Boccioni a Milano

Genio e memoria – Palazzo Reale Milano

Nella ricorrenza del primo centenario della morte di Umberto Boccioni (1882 -1916), il **Comune di Milano celebra l'artista con una mostra** che ne evidenzia, alla luce anche di documenti inediti, il percorso artistico e la levatura internazionale con particolare riguardo per la sua attività milanese, presentando **circa 280 opere** tra disegni, dipinti, sculture, incisioni, fotografie d'epoca, libri, riviste e documenti.

Frutto di un progetto di ricerca curato dal **Gabinetto dei Disegni della Soprintendenza del Castello Sforzesco, Umberto Boccioni (1882 – 1916). Genio e Memoria' è una mostra promossa da Comune di Milano – Cultura, prodotta e organizzata da Castello Sforzesco, Museo del Novecento e Palazzo Reale con la casa editrice Electa.**

Curata da Francesca Rossi (Castello Sforzesco) con Agostino Conto' (Biblioteca Civica di Verona), l'iniziativa si avvale di un **comitato di consultazione scientifica** composto da Flavio Fergonzi, Danka Giacon, Mariastella Margozzi, Antonello Negri, Federica Rovati, Aurora Scotti, Cristina Sonderegger, Paola Zatti e della collaborazione tecnico- scientifica dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze ed è sostenuta da **prestiti di importanti istituzioni museali e collezioni private di tutto il mondo.** Tra essi la pinacoteca di Brera, le Gallerie d'Italia di Milano, la Camera di Commercio di Milano, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, la collezione Gianni Mattioli, la Peggy Guggenheim Collection di Venezia, la Collezione Barilla di Arte Moderna, il Museo Cantonale d'Arte di Lugano, il Metropolitan Museum of Art di New York, Getty Foundation di Los Angeles, il Musèe Picasso e il Musèe Rodin di Parigi, l'Osaka City Museum of Modern Art, il Kunsthistorisches Museum di Vienna.

" Umberto Boccioni (1882 – 1916).Genio e Memoria " è una mostra ricca di novità, concepita dai curatori con un originale taglio critico che offre un percorso selettivo sulle fonti visive che hanno contribuito alla formazione artistica e all'evoluzione dello stile dell'artista.

Per la prima volta Milano riunisce il ricchissimo patrimonio dell'artista **dalle collezioni e dagli archivi dei suoi musei** (Camera di Commercio, Castello Sforzesco, Galleria d'arte Moderna, Galleria d'Italia, Museo del Novecento, Pinacoteca di Brera) il primo al mondo per consistenza e rappresentatività. Le opere, in relazione con le nuove fonti, sono esposte insieme **al *corpus* integrale dei 60 disegni del Castello Sforzesco** filo conduttore del percorso espositivo. Si tratta di un nucleo di eccezionale qualità capace di per sé di riassumere le linee essenziali del percorso artistico di Boccioni tra il 1906 al 1916, anno della morte di Boccioni. Prima di questa occasione, i disegni sono stati esposti al completo una sola volta, nel 1979 al PAC a cura di Mercedes Garberi.

Insieme all'eccezionale corpus di 60 disegni di Boccioni del Castello Sforzesco, l'esposizione, sviluppata in ordine cronologico e per nuclei tematici, fonda la sua struttura anche su **scritti e documenti identificati e catalogati di recente** alla Biblioteca Civica veronese: in particolare una rassegna stampa futurista riunita a partire dal 1911, alcuni libri, appunti sciolti e fotografie e **una raccolta di ritagli di riproduzioni artistiche.** Si tratta in questo caso di un documento originalissimo, **un 'atlante' di modelli, una sorta di "book" elaborato da Boccioni** nella sua fase prefuturista, utilizzato per studiare ma anche come diario visivo che incrocia in modo fluido e dinamico ricordi intimi con una ricognizione di forme artistiche del passato e della modernità.

Alcune delle opere citate in questo Atlante saranno presentate in mostra (Richard Miller, La Vecchia, Genova, Raccolte Frugone; Sir Frederic Leighton, *Le fanciulle greche che giocano a palla*, Kilmanorck, The Dick Institute; Jacques Emile Blanche, *Il Cherubino di Mozart,* Reims, Musèe des Beaux-Arts; Frank Brangwyn, *I fabbri,* Leeds Art Galleries) e saranno per la prima volta poste accanto a quelle opere di Boccioni per verificarne la relazione artistica (*La Nonna*,Venezia, Fondazione di Venezia). Esempi talvolta di una cultura figurativa che spazia dal XV secolo alla contemporaneità, come il *Ritratto DI Massimiliano I imperatore d'Asburgo* di Giovanni Ambrogio De Predis del Kunsthistorisches Museum di Vienna (1502), le stampe di Albrecht Durer (una delle quali appartenuta a Boccioni), o *il Ruscello* dello svedese Anders Zorn presentato alla Biennale di Venezia del 1905.

Tutti questi materiali sono esposti in una sequenza articolata che approfondisce temi e aspetti cruciali della poetica di Boccioni quali lo sviluppo del concetto del dinamismo in rapporto alla figura umana (*La donna al caffè*, Milano, Museo del Novecento), al ritratto (*Materia*, raffigurante il ritratto della madre, collezione Mattioli), alla veduta paesaggistica e urbana (*Le officine di Porta Romana*, Milano, Gallerie d'Italia).

Il museo del Novecento, che custodisce il nucleo pittorico e scultoreo di Boccioni più consistente al mondo in una collezione pubblica e che presta al percorso di mostra 11 delle sue opere, partecipa alle celebrazioni che Milano dedica al maestro del movimento futurista presentando **nelle sue sale un percorso temporaneo dedicato alla stagione "prefuturista"**, dove il legame con la tradizione e lo slancio verso la modernità è particolarmente evidente nelle opere di Balla, Carrà, Russolo e, naturalmente, Boccioni – poi firmatari del primo

Manifesto della pittura futurista del 1910.

Per consentire un'esperienza di visita a 360 gradi, il Comune di Milano ha previsto che **il biglietto di ingresso alla mostra ' Umberto Boccioni (1882 – 1916). Genio e Memoria' comprenda anche l'ingresso al Museo del Novecento.**

Il percorso di mostra è suddiviso in due ampie sezioni: **BOCCIONI: LA FORMAZIONE**

La sala introduttiva presenta la struttura narrativa della mostra con una serie4 di opere guida.

L'autoritratto del Castello Sforzesco rappresenta simbolicamente Boccioni stesso che racconta al visitatore il percorso della mostra e la linea tracciata lungo i disegni. I tre Diari di Boccioni, stesi tra il 1907 e il 1908, **eccezionalmente concessi in prestito dal Getty Research Library di Los Angeles,** sono una delle fonti documentarie di riferimento fondamentale della mostra. Nei diari sono registrate numerose opere presenti in mostra come *l'Autoritratto* di Brera, il *Romanzo di una cucitrice, Campagna Lombarda e Beata Solitudo Sola Beatitudo.*

Un rilievo votivo antico raffigurante *Mnemosynee le Muse*, sue figlie che insegnano l'arte e l'ispirazione agli uomini (un'immagine inclusa tra i ritagli dell'Atlante) evoca la dimensione psicologica del giovane alle prese con la propria formazione intellettuale e suggerisce i contenuti e la complessità delle fonti visive consultate nel suo lavoro.

La mostra prende avvio da *La fidanzata a Villa Borghese* Di Giacomo Balla della Galleria d'Arte Moderna di Milano, un' opera esemplare della pittura divisionista che sarà esposta a fianco di *Campagna romana* della Collezione Città di Lugano, dipinto che Boccioni eseguì a Roma mentre era allievo di Balla, nel 1903, e fu poi significativamente venduto a Gabriele Chiattone poco dopo l'arrivo dell'artista a Milano.

Il percorso si sviluppa quindi seguendo le temperie e le influenze delle diverse correnti figurative europee coeve e della tradizione classica e rinascimentale, con le prime prove nell'ambito del futurismo ancora profondamente legate alle esperienze del divisionismo e dell'espressionismo alle quali Boccioni si accosta, tra Venezia e Milano.

La mostra da particolare evidenza agli esempi di Segantini, Previati e Fornara, dei quali il giovane artista ammira le opere presentate nel 1907 alla Biennale di Venezia e al Salon parigino dei pittori divisionisti, tra i capitoli fondamentali del periodo milanese fino al 1910 (*Tra donne*, Milano,Gallerie d'Italia).

In particolare, la ricerca artistica e teorica di Previati, che frequenta dall'inizio del 1908, lo colpisce profondamente, e il divisionismo simbolista di quest'ultimo, distinto da modalità di stesura del colore estremamente libere, fungerà da base imprescindibile per la successiva stagione futurista.

BOCCIONI FUTURISTA: PRATICA E TEORIA

Seguendo il filo conduttore dei nuclei tematici rappresentati dai **considerevoli – per numero e qualità – disegni del Castello Sforzesco,** la seconda sezione del percorso indaga l'applicazione dei principi teorici espressi dall'artista nei suoi interventi e negli scritti programmatici, verificando il modo di procedere e i rapporti posti in atto nel passaggio dall'elaborazione grafica all'opera pittorica o plastica finita.

La sezione apre quindi con un excursus attraverso le rappresentazioni della città e della periferia di Milano, dalle prove divisioniste realizzate nel 1908 sino a *Forze di una strada* dell'Osaka City Museum of Art e al primo approdo programmatico al dinamismo plastico espresso in Elasticità del Museo del Novecento, tra i massimi capolavori di Boccioni dedicati alla rappresentazione **futurista della città industriale moderna.**

Si prosegue considerando le tappe segnate **nella pittura e nella scultura** da soggetti come *Antigrazioso*, *MATERIA, IL Dinamismo di un Ciclista, Cavallo + cavaliere + case, Forme uniche della continuità dello spazio,* la serie dei Dinamismi di un corpo umano e la ritrattistica matura, nella quale si impone con autorevolezza la nuova direzione espressiva a cui Boccioni si era rivolto poco prima della scomparsa prematura: **un ritorno alla figuratività pregno di originali riflessi della lezione cézanniana e cubista** *(Sintesi di figura plastica seduta,* Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna con due disegni riferiti all'elaborazione del soggetto).

In questo ampio capitolo futurista, che tocca un vertice qualitativo altissimo con dipinti come *Materia e Dinamismo di un Ciclista* della collezione Mattioli, sono presentate opere di artisti che Boccioni conobbe in occasione dei suoi frequenti soggiorni parigini come Rodin (in mostra il bronzo *L'uomo che cammina* del Musèe Rodin di Parigi), Archipenko (in mostra la scultura *Camminando*, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna).

Il ritmo dell'intensa vicenda futurista è scandito dagli scritti di Boccioni e da **una vasta rassegna stampa futurista datata dal 1911 al 1916, appartenuta alla sorella dell'artista, raccolta da Marinetti e Boccioni,** anch'essa tra i documenti riscoperti nella biblioteca veronese, presentata per la prima volta al pubblico per l'occasione.

La mostra è accompagnata da un catalogo Electa di 300 pagine, un ricchissimo apparato iconografico delle opere in mostra e una selezione di saggi dei più importanti studiosi di Boccioni in Italia.

La mostra sarà allestita in seconda sede al MART di Rovereto dal 4 novembre 2016 al 19 febbraio 2017.

In giro per mostre anteprime...

JEAN-MICHEL BASQUIAT

MILANO
Palazzo Reale

dal 5 Ottobre 2016
al 19 Febbraio 2017

info:
www.mudec.it
tel. 02 54917

PIETRO PAOLO RUBENS
e la nascita del Barocco

MILANO
Palazzo Reale

dal 27 Ottobre 2016
al 27 Febbraio 2017

info:
www.palazzorealemilano.it
tel. 0288465230

STORIE DELL'IMPRESSIONISMO

TREVISO
Museo di Santa Caterina

dal 29 ottobre 2016
al 17 aprile 2017

info:
www.lineadombra.it
tel. 0422429999

ARNALDO POMODORO
90 anni di scultura

MILANO
Palazzo Reale, Sala delle Cariatidi

dal 21 Novembre 2016
al 22 Gennaio 2017

info:
www.palazzorealemilano.it
tel. 0288465230

DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO

GENOVA
Palazzo Ducale

dal 25 Settembre 2015
al 10 Aprile 2016

info:
www.impressionistipicasso.it
tel. 0109280010

PEREGOLIBRI
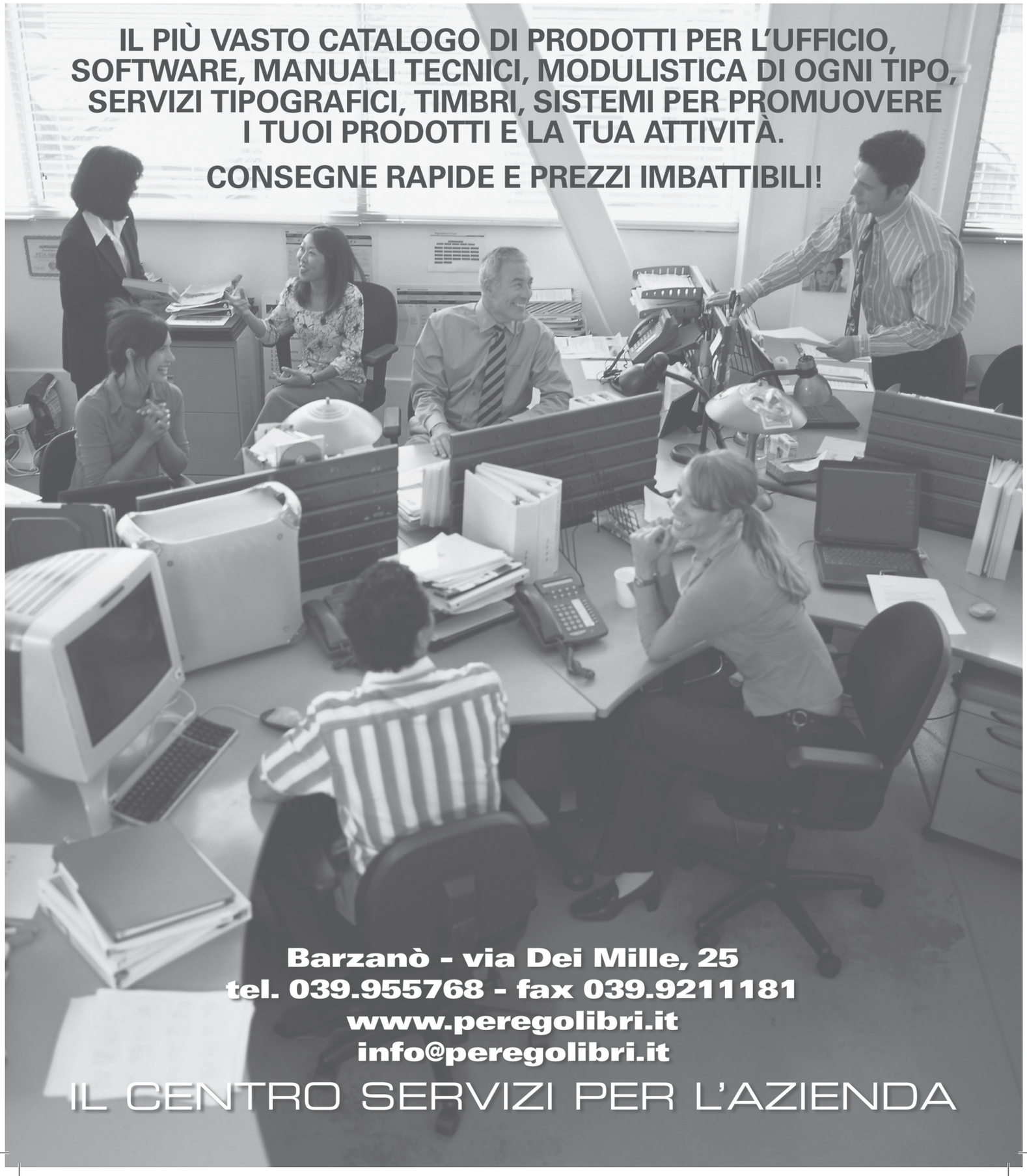
STYLE > NEWS > OFFICE > SCHOOL